

Coordinamento CONFSERVIZI Nord Italia



In collaborazione con



Ivana FALCO

Direttore Generale SCR Piemonte S.p.A.

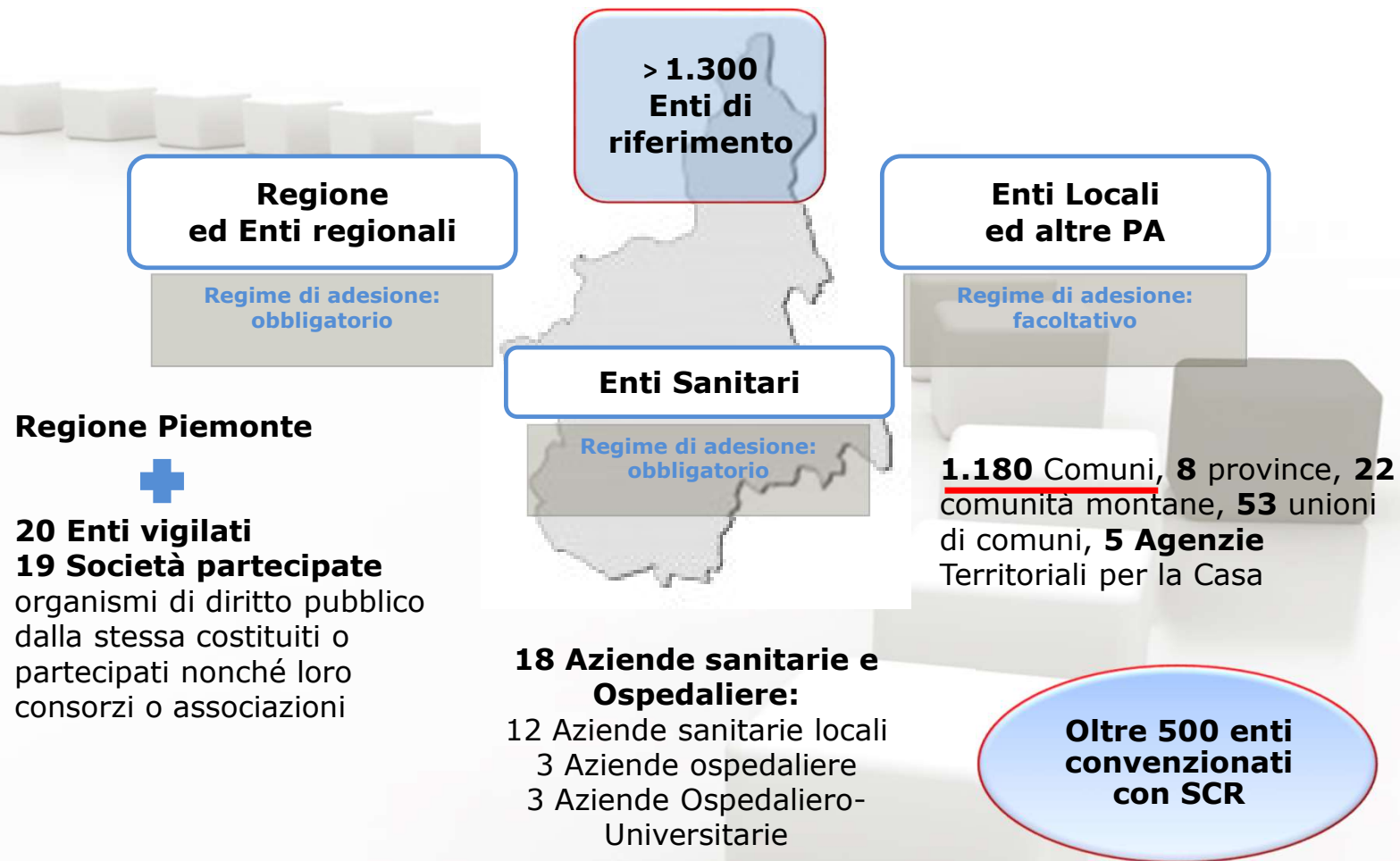
I NUOVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE E L'APPALTO INTEGRATO

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Analisi delle novità e dei principali impatti sulle utilities - Torino, 14 giugno 2023

SCR NEL PROCUREMENT PIEMONTESE



GLI STAKEHOLDER



svolge un **ruolo di assistenza** nelle varie **fasi** dalla **programmazione** alla **realizzazione** delle **opere** e di **supporto** ai **procedimenti amministrativi** connessi all'**attuazione di interventi finanziati con risorse pubbliche**

La società ha ampliato le offerte di servizi altamente specialistici da offrire alla P.A:

- *consulenze negli ambiti dei SERVIZI DI INGEGNERIA,*
- *attività a SUPPORTO DEI RUP di Altri enti (predisposizione CAPITOLATI/DISCIPLINARI per ottenere finanziamenti per bandi nazionali; RENDICONTAZIONE E GIUSTIFICATIVI all'UE, al MEF, REGIONE; ecc...);*
- *ALTA SORVEGLIANZA;*
- *ANALISI DI PREFATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA;*
- *ATTIVITÀ DI VERIFICA PROGETTI;*
- *DIREZIONE LAVORI, CSP/CSE, COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI;*
- *REVISIONI CONTABILI DEI LAVORI;*
- *SERVIZI ESPROPRIATIVI.*

INTERVENTI PNRR



Ente	Oggetto	Importo base gara	Stato	Fase in corso
Regione Piemonte	Gara regionale servizi di progettazione, di sicurezza e collaudo per antisismica PNRR	13.671.593,72 €	Convenzionata	Esecuzione contrattuale
Acquedotto della Piana S.P.A.	Gara lavori per realizzazione nuovo scolmatore	616.942,93 €	Convenzionata	Aggiudicata - (la fase di esecuzione è di competenza dell'ente committente)
Comune di Novara	Appalto integrato sicurezza sismica ed efficientamento energetico ERP Novara	1.419.051,60 €	Convenzionata	Svolgimento gara - in aggiudicazione
Comune di Venaria	Affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la rigenerazione del sistema commerciale di viale Buridani e via mensa in Venaria reale	149.437,31 €	Convenzionata	Svolgimento gara - verifica comprova requisiti partecipazione
Comune di Chieri	Affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la rigenerazione urbana dell'area ex caserma scotti quale polo della socialità autonomo dal punto di vista energetico e parco centrale	4.354.000,00 €	Convenzionata - potenziale gara che seguirà SCR	L'ente committente sta terminando la progettazione di fattibilità tecnico-economica
Comune di Cameri	Affidamento lavori per interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico scuola primaria di via Manzoni 27 nel comune di Cameri (NO)	647.822,97 €	Potenzialmente in acquisizione	Fase di convenzionamento con ente

Ente	Oggetto	Importo QE	Stato	Fase in corso
Regione Piemonte	Torino - Ceres	20.000.000,00 €	Convenzionata	In esecuzione
Città di Torino	Restauro del borgo medievale	6.000.000,00 €	Convenzionata	In progettazione
Città di Torino	Restauro del parco del valentino	12.000.000,00 €	Convenzionata	In progettazione
Città di Torino	Realizzazione della biblioteca civica	76.677.130,99 €	Convenzionata	In progettazione
Città di Torino	Riqualificazione teatro nuovo	23.000.000,00 €	Convenzionata	In programmazione
Comune di Venaria	Gestione contratto appalto integrato viale Buridani	3.901.207,04 €	Potenzialmente in acquisizione	T.B.D.
Comune di Venaria	Appalto integrato progettazione e lavori di per la mensa scolastica scuola di vittoria PNRR	450.000,00 €	Potenzialmente in acquisizione	T.B.D.
Comune di Novara	Rigenerazione urbana lotto 1 - PNRR	9.900.000,00 €	Potenzialmente in acquisizione	T.B.D.
Comune di Novara	Rigenerazione urbana lotto 2 - PNRR	6.500.000,00 €	Potenzialmente in acquisizione	T.B.D.
Città di Torino	Bonifica del suolo - altopiano Deltasider	7.076.256,29 €	Potenzialmente in acquisizione	T.B.D.
Città di Torino	Bonifica del suolo - ex cimi monotubi	7.882.041,08 €	Potenzialmente in acquisizione	T.B.D.



Stazione Appaltante - appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Infrastrutturali: 25 interventi attivi per circa 200 mln€

Edilizi: 15 interventi attivi per circa 250 mln€ Circa **450 mln€**



Legge 21 giugno 2022, n. 78

“Delega al Governo in materia di contratti pubblici”

GURI n. 146 del 24 giugno 2022

La riforma “si concreta nel recepire le norme delle tre Direttive UE (2014/23, 24 e 25), integrandole esclusivamente nelle parti che non siano self executing e ordinandole in una nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa europea, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri Stati membri dell’Unione europea. Da tenere in particolare considerazione – per la loro rilevanza sul piano della semplificazione – le discipline adottate in Germania e nel Regno Unito”.

Legge 21 giugno 2022, n. 78

“Delega al Governo in materia di contratti pubblici”

GURI n. 146 del 24 giugno 2022

La legge si compone di due articoli: l'articolo 1 reca la norma di delega al Governo in materia di contratti pubblici. In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

L'art. 1 prevede un lungo **elenco di principi** e criteri direttivi che costituiscono, in buona parte, una replica rispetto alla precedente legge delega n. 11/2016: riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, divieto di gold-plating, tutela delle MPMI, ecc., mentre alcuni criteri direttivi della delega evidenziano una particolare attenzione alla tutela del lavoro, della sicurezza, alle politiche inclusive dei soggetti svantaggiati e all'integrazione del “socially responsible procurement”.

Legge 21 giugno 2022, n. 78

“Delega al Governo in materia di contratti pubblici”

GURI n. 146 del 24 giugno 2022

Novità in pillole per i servizi di ingegneria e architettura	
RIDUZIONE E CERTEZZA DEI TEMPI	riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura, e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi (l. m); <i>Uso del BIM (Building Information Modeling) per la simulazione elettronica delle informazioni edilizie.</i>
POLIZZE ASSICURATIVE	previsione, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni (l. p);

Legge 21 giugno 2022, n. 78

“Delega al Governo in materia di contratti pubblici”

GURI n. 146 del 24 giugno 2022

Novità in pillole per i servizi di ingegneria e architettura	
RIDEFINIZIONE E LIVELLI PROGETTUALI	semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici (l. q) .
TIPIZZAZIONE CASI SOLO PREZZO O COSTO	individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo , con possibilità di escludere, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, le offerte anomale determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali e prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso (l. t) .
VARIANTI	ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera , nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione (l. u) .

Legge 21 giugno 2022, n. 78
“Delega al Governo in materia di contratti pubblici”
GURI n. 146 del 24 giugno 2022

Novità in pillole per i servizi di ingegneria e architettura	
ESTENSIONE PPP	razionalizzazione, semplificazione , anche mediante la previsione di contratti-tipo e di bandi-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato , con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti (l. aa) .
APPALTO INTEGRATO	individuazione delle IPOTESI in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all' affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori , fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista , da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta (l. ee) ;

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

I principi generali quali direttrici della progettazione

l'art. 1 codifica il **principio del risultato**, inteso come “fine”, collegato alla concorrenza, che rappresenta il metodo per conseguirlo. L'interesse pubblico primario del codice è l'affidamento del contratto e sua **esecuzione, con “tempestività” e “miglior rapporto qualità-prezzo”**, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il valore funzionale della concorrenza e della trasparenza, è tutelato come mezzo in vista del raggiungimento del risultato. La concorrenza, pertanto, diviene funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. Il nesso tra “risultato virtuoso” e “concorrenza”, pone la seconda in funzione strumentale al primo, per garantire la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, in una logica in cui la catena del valore risulti presidiata nella filiera del contratto pubblico, aumentando la qualità e contenendo i costi. Il riferimento espresso alla “verificabilità” evoca il concetto di accountability, inteso come responsabilità per i risultati conseguiti. In quest'ottica, la logica del risultato, attraverso la definizione degli obiettivi e il controllo trasparente sull'attività amministrativa, costituisce un mezzo per assicurare l'accountability, in un'ottica di crescente efficienza e responsabilizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

I principi generali quali direttrici della progettazione

L'art. 2 codifica, nell'attribuzione e nell'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici, il **principio della fiducia** nell'azione legittima, trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici. La forza propulsiva verso un'azione amministrativa dinamica e responsabile, risiede nella reciprocità della fiducia - sempre improntata alla legalità, alla trasparenza e alla correttezza - che vede protagonisti, in un circolo virtuoso, la stazione appaltante e gli operatori economici. Gli istituti, ben noti, espressione del principio della fiducia - tra cui il soccorso istruttorio, il self-cleaning, il preavviso di rigetto, il dialogo tecnico, le consultazioni preliminari, il giusto contraddittorio – investono tutti gli operatori economici che partecipano alle gare e presuppongono la fiducia dell'ordinamento giuridico anche verso i soggetti privati. Il presupposto di fondo è che **ogni stazione appaltante è responsabile della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto pubblico**, nel rispetto della legalità formale, sostanziale e con l'obiettivo di garantire il risultato del soddisfacimento degli interessi della collettività, attraverso l'esercizio effettivo della discrezionalità del pubblico funzionario, nel rispetto dei parametri, oggettivi e predeterminati, prima richiamati.

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

I principi generali quali direttrici della progettazione

Il principio dell'accesso al mercato, rivolto a garantire il fisiologico dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, così favorendo l'accesso al mercato dei contratti pubblici delle micro, piccole e media imprese (v. considerando 3 direttiva n. 24/2014/UE), è codificato nell'art. 3, quale precipitato, logico e giuridico, del rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, che deve essere improntata alla correttezza, all'imparzialità e alla non discriminazione, alla pubblicità e alla trasparenza, alla proporzionalità. In questa logica, in coerenza con il principio della fiducia reciproca, l'azione amministrativa deve scongiurare i rischi di ogni possibile asimmetria informativa, assicurando agli operatori economici pari opportunità di **partecipazione e di accesso alle procedure di affidamento dei contratti pubblici** e, ancora prima, alle fasi di preparazione delle stesse, tramite consultazioni preliminari di mercato. In una prospettiva di conseguimento del miglior risultato possibile, i principi generali di derivazione comunitaria prima richiamati, sono funzionalizzati al perseguimento della tutela della libera concorrenza. Tali principi impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, tra l'altro, di assicurare la parità di trattamento fra gli operatori economici - garantendo la visibilità del proprio operato all'esterno e così favorendo l'accountability - di incentivare la loro partecipazione alle procedure di affidamento, anche nel sottosoglia comunitario, di individuare la soluzione più congrua che comporti il minor sacrificio possibile di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti.

I livelli di progettazione

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE

[Art. 41.](#) (Livelli e contenuti della progettazione)

[Art. 42.](#) (Verifica della progettazione)

[Art. 43.](#) (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)

[Art. 44.](#) (Appalto integrato)

[Art. 45.](#) (Incentivi alle funzioni tecniche)

[Art. 46.](#) (Concorsi di progettazione)

[Art. 47.](#) (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione), D. Lgs. 36/2023

LIVELLI della progettazione in materia di lavori pubblici - due livelli di successivi di approfondimenti tecnici:

- **progetto di fattibilità tecnico-economica**
- **progetto esecutivo.**

FINALITA':

- a) soddisfacimento dei **fabbisogni della collettività**;
- b) **conformità alle norme** ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) rispondenza ai **requisiti di qualità** architettonica e tecnico-funzionale, nonché il **rispetto dei tempi e dei costi previsti**;
- d) rispetto di tutti i **vincoli esistenti** con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) **efficientamento energetico** e minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
- f) rispetto dei principi della **sostenibilità** economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- g) **razionalizzazione attività di progettazione** e connesse verifiche attraverso metodi e strumenti di gestione informativa digitale;
- h) **accessibilità e adattabilità** secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
- i) **compatibilità** geologica e geomorfologica dell'opera.

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione), D. Lgs. 36/2023

[allegato I.7](#) Allegato I.7. Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Artt. 41 - 44, D. Lgs. 36/2023):

- ➡ definisce i **contenuti dei due livelli di progettazione [PFTE – PE]** e stabilisce il contenuto minimo del **quadro delle necessità** e del **documento di indirizzo della progettazione [DIP]** che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.
- ➡ stabilisce le **prescrizioni per la redazione** del DIP da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente.
- ➡ indica anche i **requisiti delle prestazioni** che devono essere contenuti nel PFTE.
- ➡ In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il DIP contiene anche il **capitolato informativo**.

NB

In sede di prima applicazione del codice, l'[allegato I.7](#) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un **corrispondente regolamento** adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione), D. Lgs. 36/2023

La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della **specifica tipologia** e **dimensione** dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli **elaborati progettuali** necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

La **verifica preventiva dell'interesse archeologico** nei casi di cui all'[articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) e ai sensi della Convenzione europea per la tutela protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la ai sensi della [legge 29 aprile 2015, n. 57](#), si svolge con le modalità procedurali di cui all'[allegato I.8](#).

In sede di prima applicazione del codice, l'[allegato I.8](#) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione), D. Lgs. 36/2023

Il progetto di fattibilità tecnico-economica (comma 6):

- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il **rapporto migliore tra costi e benefici** per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di **gestione informativa digitale** delle costruzioni;
- c) sviluppa, nel rispetto del **quadro delle necessità**, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti coinvolti;
- d) individua le **caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche** dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) consente, ove necessario, l'**avvio della procedura espropriativa**;
- f) contiene tutti gli **elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni** e approvazioni prescritte;
- g) contiene il **piano preliminare di manutenzione** dell'opera e delle sue parti.

Inoltre

sostituisce il **progetto preliminare e quello definitivo** per le **opere proposte in variante urbanistica** di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione), D. Lgs. 36/2023

Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) sviluppa un **livello di definizione** degli elementi tale da individuarne **compiutamente** funzione, requisiti, qualità e prezzo di elenco;
- b) è corredato del **piano di manutenzione** dell'opera per il ciclo di vita e dettaglia lavori da realizzare, costo e tempi di realizzazione;
- c) se sono utilizzati **metodi e strumenti di gestione informativa digitale** delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
- d) di regola, è redatto dallo **stesso soggetto che ha predisposto il PFTE**. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'[articolo 42, comma 1](#).

sono inclusi nel **quadro economico dell'intervento**: gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto (gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente).

Gli strumenti di programmazione e il ciclo di progettazione

Art. 37. (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il **programma triennale dei lavori pubblici** e il **programma triennale degli acquisti di beni e servizi**. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l'**elenco annuale** che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la **fonte di finanziamento**, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il **programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali** contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui **importo** si stima **pari o superiore** a alla soglia di cui all'[articolo 50, comma 1, lettera a\)](#) **[> 150.000 €]**.

I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'[articolo 14, comma 1, lettera a\)](#) **[> 5.382.000 €]**, sono inseriti nell'**elenco triennale** dopo l'approvazione del **documento di fattibilità delle alternative progettuali [DOCFAP]** e nell'**elenco annuale** dopo l'approvazione del **documento di indirizzo della progettazione [DIP]**.

I **lavori di manutenzione ordinaria** superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche **in assenza** del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

I lavori, servizi e forniture da realizzare in **amministrazione diretta** non sono inseriti nella programmazione.

Gli strumenti di programmazione e il ciclo di progettazione

In sede di prima applicazione del codice, gli allegati di seguito riportati, saranno abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (nel caso dell'Allegato I.13 con Decreto del Ministero della Giustizia) sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. **NESSUN TERMINE PREVISTO.**

Allegato	Oggetto	Rif. Art. Codice
Allegato I.7	Quadro Esigenziale, DOCFAP, DIP, PFTE, PE, e verifica della progettazione	Articoli da 41 a 44
Allegato I.8	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	Articolo 41, comma 4
Allegato I.9	Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni	Articolo 43
Allegato I.10	Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure	Articolo 45, comma 1
Allegato I.13	Determinazione dei parametri per la progettazione Tabella 1 (tav. Z-2, d.m. 17/06/2016, aggiornata (in PDF))	Articolo 41, comma15
Allegato II.12	Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Sistema di qualificazione SIA	Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4
Allegato II.14	Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità	Articolo 114, comma 5
Allegato II.18	Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali	Articolo 133

Gli strumenti di programmazione e il ciclo di progettazione

Allegato I.7. Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Artt. 41 - 44, D. Lgs. 36/2023)

Oggetto	Rif. Allegato I.7
Quadro Esigenziale (QU.ES)	SEZIONE I - QUADRO ESIGENZIALE, DOCFAP, DIP Articolo 1. Quadro esigenziale.
Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP)	SEZIONE I - QUADRO ESIGENZIALE, DOCFAP, DIP Articolo 2. Documento di fattibilità delle alternative progettuali.
Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)	SEZIONE I - QUADRO ESIGENZIALE, DOCFAP, DIP Articolo 3. Documento di indirizzo alla progettazione.
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE)	SEZIONE II - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA Articoli 6 – 21
Progetto Esecutivo (PE)	SEZIONE III - PROGETTO ESECUTIVO Articoli 22- 33

Gli strumenti di programmazione e il ciclo di progettazione

Allegato I.7. D. Lgs. 36/2023

SEZIONE I - QUADRO ESIGENZIALE, DOCFAP, DIP - Articolo 1

Quadro Esigenziale - (QU.ES)

Documento redatto in coerenza con quanto previsto negli strumenti di programmazione, di **esclusiva competenza del committente**

obiettivi generali

da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;

fabbisogni

le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;

possono essere redatti anche con l'ausilio di sistemi informativi geografici (Geographical Information System) e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attività insediabili. A questo fine, il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi-e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

Gli strumenti di programmazione e il ciclo di progettazione

Allegato I.7, D. Lgs. 36/2023

SEZIONE I - QUADRO ESIGENZIALE, DOCFAP, DIP - Articolo 2

Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP)

E' redatto dal **COMMITTENTE** nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del DIP.

Per interventi di **importo dei lavori superiore a 150.000 euro** e inferiore alla soglia comunitaria, è **facoltà del committente** richiedere la **redazione del DOCFAP**, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.

Per gli interventi di PPP è corredato dal documento di ANALISI COSTI RICAVI.

Può essere supportato dalla configurazione di **modelli informativi bi-e tri-dimensionali** di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali

Analizza le **possibili soluzioni progettuali** e, ove pertinente, le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da realizzare.

Analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative e individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.

Evidenzia le **principali incidenze delle alternative analizzate** sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare indagini preliminari.

In applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento da realizzare.

Gli strumenti di programmazione e il ciclo di progettazione

Allegato I.7, D. Lgs. 36/2023

SEZIONE I - QUADRO ESIGENZIALE, DOCFAP, DIP - Articolo 2

Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP)

Il DOCFAP, in relazione a tipologia e dimensione dell'intervento da realizzare si compone della **RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**, così articolata:

Analisi stato di fatto	dell'area d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi bi- e tridimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.
Inquadramento territoriale area d'intervento	Corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la mappa tematica archeologica ove esistente e con i vincoli di settore, ove pertinenti.
Individuazione possibili alternative progettuali	Predisposizione elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento, con le <u>possibili alternative progettuali</u> e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità.
Schemi grafici	Per l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica.
Indicazione dei tempi	previsti per l'attuazione di ciascuna delle alternative progettuali esaminate
Confronto comparato alternative progettuali	esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento.
Analisi COSTI RICAVI	Per gli interventi da realizzarsi con il PPP

Gli strumenti di programmazione e il ciclo di progettazione

Allegato I.7. D. Lgs. 36/2023

SEZIONE I - QUADRO ESIGENZIALE, DOCFAP, DIP - Articolo 3

Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)

Quando è redatto e approvato il DIP: prima dell'affidamento del PFTE.

Contenuti DIP: caratteristiche, requisiti, elaborati progettuali necessari per definire ogni livello della progettazione, in caso di progettazione interna o esterna alla stazione appaltante. Il DIP è parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di SIA, in quanto parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico.

Aggiornamento DIP: Post redazione PFTE, **in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate**, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. **Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali** e, conseguentemente, può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del PFTE con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

DIP nel concorso di progettazione o di concorso di idee: integrazione con i documenti preparatori del concorso, predisposti a cura della stazione appaltante, che definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione dell'intervento, alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti possono essere integrati dalla configurazione di modelli informativi bi-e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

Nei casi previsti dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell'ente concedente il DIP include il **capitolato informativo** (di seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9.

Gli strumenti di programmazione e il ciclo di progettazione

Allegato I.7. D. Lgs. 36/2023

SEZIONE I - QUADRO ESIGENZIALE, DOCFAP, DIP - Articolo 3 - **Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)**

Oggetto	Contenuto
Stato dei luoghi	Indicazioni di TIPO CATASTALE, anche tramite modelli informativi.
Obiettivi da perseguire	funzioni, fabbisogni, esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, livelli di servizio e requisiti prestazionali.
Requisiti tecnici	definiti sulla base della legislazione tecnica vigente e del soddisfacimento degli obiettivi da perseguire.
Livelli progettuali da sviluppare	in rapporto alla specifica tipologia e dimensione dell'intervento, anche supportati da strumenti informativi.
Limiti economici da rispettare	Eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera.
Elaborati da redigere	grafici e descrittivi.
Eventuali raccomandazioni	per lo sviluppo della progettazione anche rispetto alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica.
Sistema di realizzazione intervento	sola esecuzione o affidamento congiunto progettazione ed esecuzione – appalto, concessione, PPP.
Procedura di scelta del contraente	aperta, ristretta, negoziata.
Criterio di aggiudicazione	minor prezzo, miglior rapporto qualità prezzo, costo ciclo di vita.
Tipologia di contratto	a corpo, a misura, parte a corpo e parte a misura.
Specifiche tecniche CAM	individuazione dei criteri ambientali minimi, di base e premiali, in coerenza con le specifiche dell'intervento.
Individuazione LOTTI	funzionali e/o prestazionali.
Indirizzi per il Monitoraggio	ambientale, geotecnico, strutturale.
Specifiche Tecniche materiali	resistenza, durabilità, robustezza, resilienza, efficienza energetica, sicurezza e funzionalità impianti. Tempistica interventi.
Importo SIA a BdA	Appalto congiunto di progettazione ed esecuzione o, comunque, quando i SIA siano esternalizzati.
Possibili utilizzi economie	se del caso, anche per varianti in corso d'opera.
Costi sicurezza non ribassabili	PSC o elaborato progettuale alternativo, come da TU sicurezza (PSS).
Criteri approvvig. materiali	Idoneità rispetto ai CAM-

Gli strumenti di programmazione e il ciclo di progettazione

Allegato I.7. D. Lgs. 36/2023

SEZIONE II - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA - Articoli 6 – 21 - **Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE)**

costituisce lo **sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi** per la collettività.

Relazione generale	in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro esigenziale.
Relazione tecnica	corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici.
Relazione archeologica	Preventivo interesse archeologico. Prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio
Studio di Impatto Ambientale	per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA».
Relazione sostenibilità	Mitigazione cambiamenti climatici stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare
Rilievi plano-altimetrici	stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare.
Modelli informativi	e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.
Elaborati grafici	scale adeguate, integrati e coerenti con i modelli informativi, quando presenti.
Computo estimativo	inclusione misure e interventi di mitigazione e compensazione ambientale con stima costi
Quadro economico	Calcolo sommario + sicurezza + somme a disposizione
PEF	per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato.
Cronoprogramma	Redatto in coerenza con il DIP
Piano di sicurezza e coordinamento	Stima dei costi della sicurezza, con eventuale supporto informativo.
Piano preliminare di manutenzione	dell'opera e delle sue parti. Può essere supportato da modelli informativi;

Gli strumenti di programmazione e il ciclo di progettazione

Allegato I.7. D. Lgs. 36/2023

SEZIONE III - PROGETTO ESECUTIVO - Articoli 22- 33

Progetto Esecutivo (PE)

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Il progetto esecutivo contiene la **definizione finale di tutte le lavorazioni** e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisori.

Gli strumenti di programmazione e il ciclo di progettazione

Allegato I.7. D. Lgs. 36/2023

SEZIONE III - PROGETTO ESECUTIVO - Articoli 22- 33

Progetto Esecutivo (PE)

Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
 - d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
 - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) **aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento** di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) **quadro di incidenza della manodopera**;
 - h) cronoprogramma;
 - i) **elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi**;
 - l) computo metrico estimativo e quadro economico;
 - m) **schema di contratto e capitolato speciale di appalto**;
 - n) piano particellare di esproprio aggiornato;
 - o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
 - p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5. Nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilità tecnico-economica all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi.

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione), D. Lgs. 36/2023

COSTO DEL LAVORO E COSTI DELLA MANODOPERA (commi 13 e 14)

Per i contratti relativi a **lavori**, servizi e forniture, il **costo del lavoro** è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. **Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari** predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'**importo posto a base di gara**, la stazione appaltante o l'ente concedente individua **nei documenti di gara** i **costi della manodopera** secondo quanto previsto dal comma 13. I **costi della manodopera** e i **costi della sicurezza** sono **scorporati dall'importo assoggettato al ribasso**. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una **più efficiente organizzazione aziendale**.

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione), D. Lgs. 36/2023

Determinazione del corrispettivo a base d'asta per SIA (comma 13)

Nell'[allegato I.13](#) sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.

In sede di prima applicazione del presente codice, l'[allegato I.13](#) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Art. 42. (Verifica della progettazione), D. Lgs. 36/2023

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel **documento d'indirizzo** e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di **affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione**, nonché nei **contratti di partenariato pubblico-privato**, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.
2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.
3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 42. (Verifica della progettazione), D. Lgs. 36/2023

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. **La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento** e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. L'[allegato I.7](#) indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

Art. 43. (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni), D. Lgs. 36/2023

1. **A decorrere dal 1° gennaio 2025**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

(la norma pare derogare alle tempistiche di introduzione del B.I.M. previste dall'[articolo 6 del d.m. n. 560 del 2017](#) come modificato dal d.m. n. 312 del 2021 - n.d.r.)

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'[articolo 19](#), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'[allegato I.9](#), di cui al comma 4.

3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano **piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari** al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il **trasferimento dei dati** tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.

Art. 43. (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni), D. Lgs. 36/2023

4. Nell'**allegato I.9** sono definiti:

- a) le misure relative alla **formazione del personale**, agli **strumenti** e alla **organizzazione necessaria**;
- b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell'informazione;
- c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione dell'informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;
- d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
- e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
- f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.

5. In sede di prima applicazione del codice, l'[articolo 19](#) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

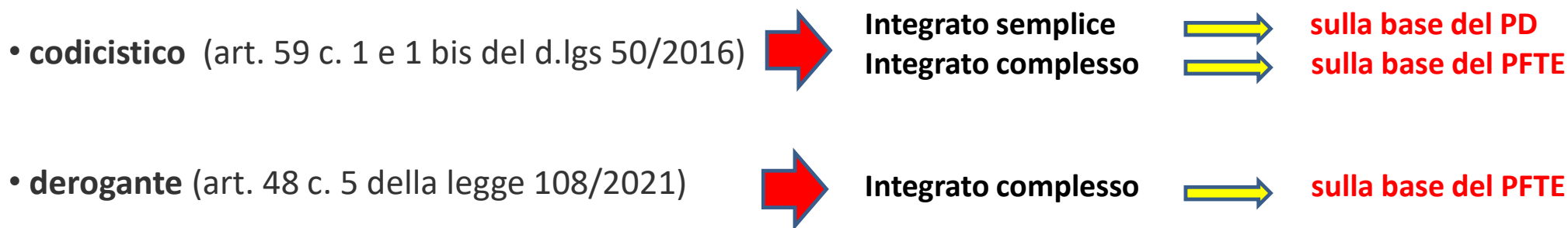
L'appalto congiunto di progettazione e di esecuzione APPALTO INTEGRATO

Che cosa si intende per appalto integrato?

L'appalto integrato è l'**affidamento CONGIUNTO della progettazione e dell'esecuzione** dei lavori **allo stesso operatore economico**. La finalità è quella di accelerare il procedimento di aggiudicazione dei lavori e, allo stesso tempo, garantirne l'esecuzione corretta sulla base di una progettazione predisposta direttamente dall'operatore economico aggiudicatario.

Tipologie di appalto integrato

Esistono **2 tipologie** di appalto integrato:



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici

Art. 59, commi 1, 1bis, 1ter, 1quater

Affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori – appalto integrato codicistico

1. (...) Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli **appalti relativi ai lavori** sono affidati, ponendo a **base di gara** il **progetto esecutivo**, il cui contenuto, come definito dall'[articolo 23, comma 8](#), garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. **E' vietato** il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori **ad esclusione** dei casi di:

- affidamento a contraente generale;
- finanza di progetto;
- affidamento in concessione;
- partenariato pubblico privato;
- contratto di disponibilità;
- locazione finanziaria;
- opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'[articolo 216, comma 4-bis](#).

*(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera a-quater), della legge n. 120 del 2020)
(il quarto periodo del comma **è sospeso fino al 30 giugno 2023** dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, **nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto** della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
termine differito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)*

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici

Art. 59, commi 1, 1bis, 1ter, 1quater

Affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori – **appalto integrato codicistico**

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE + PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori **sulla base del progetto definitivo** dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'**elemento tecnologico o innovativo** delle opere oggetto dell'appalto **sia nettamente prevalente** rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'[articolo 216, comma 27-octies](#); detti requisiti sono posseduti dalle **imprese attestate per prestazioni di sola costruzione** attraverso un **progettista raggruppato o indicato** in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'[articolo 46, comma 1](#); le **imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione** documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. m), della legge n. 55 del 2019)*

1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere **motivato nella determina a contrarre**. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei **presupposti tecnici ed oggettivi** che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'**effettiva incidenza sui tempi** della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la **corresponsione diretta al progettista della quota del compenso** corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato. *(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. m), della legge n. 55 del 2019)*

Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» **Art. 48. Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC**

Affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori – *appalto integrato derogante*

PRESUPPOSTO LEGITTIMANTE EX LEGE + PFTE

5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del d. lgs. n. 50/2016, **è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica** di cui all'[art. 23, co. 5, d. lgs. N. 50/2016](#). Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la **conferenza di servizi** di cui all'[art. 14, co. 3, della l. 241/1990](#). L'affidamento avviene **mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta** ovvero, in alternativa, **mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo** e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad **adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni** susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro 5 giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il RUP avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.

6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei **metodi e strumenti elettronici** specifici di cui all'[articolo 23, comma 1, lettera h\), del d.lgs. n. 50 del 2016](#). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

Art. 44. (Appalto integrato), D. Lgs. 36/2023

LIBERALIZZAZIONE DELL'APPALTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE + LAVORI, SULLA BASE DEL PFTE = FACOLTA'

Commi 1, 2, 3

1. Negli **appalti di lavori**, con la **decisione di contrarre**, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la **progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato**. Tale facoltà **non** può essere esercitata **per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria**.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle **ESIGENZE TECNICHE**, tenendo sempre conto del **RISCHIO** di eventuali **scostamenti di costo** nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i **requisiti prescritti per i progettisti**, oppure **avvalersi di progettisti qualificati**, da indicare nell'offerta, o **partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione**. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

OEPV sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

Commi 4, 5, 6

4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**. L'offerta ha ad oggetto sia il **progetto esecutivo** che il **prezzo**, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'[articolo 42](#).
6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di **uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto**, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

Art. 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture), D. Lgs. 36/2023

OEPRV sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'[allegato II.8](#), con riguardo al costo del ciclo di vita.

2. Sono aggiudicati **ESCLUSIVAMENTE** sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**:

a) i contratti relativi ai **servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica**, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro**;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

e) gli affidamenti di appalto integrato;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

ALLEGATO I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44)

Art. 14, comma 2

2. Nel caso in cui i **lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità**, secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato speciale d'appalto con i contenuti di cui all'articolo 32 del presente allegato. In sostanza deve essere redatto, come nel caso del progetto esecutivo, lo **Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto**.

Articolo 16. Calcolo sommario dei lavori

1. Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un **computo metrico estimativo di massima** e utilizzando i prezzi di cui all'articolo 41, comma 13, del codice.

Articolo 34. Verifica preventiva della progettazione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i **lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro**, e, in caso di APPALTO INTEGRATO, per i **lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice**, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI ENISO/IEC 17020; **NOVITA'!**

ALLEGATO I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44)

Articolo 21. Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1. **Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali**, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.
2. Il progetto in ogni caso dovrà contenere i seguenti elaborati:
 - a) **piano di sicurezza e di coordinamento;**
 - b) **piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;**
 - c) **schema di contratto;**
 - d) **capitolato speciale d'appalto;**
 - e) **piano particellare di esproprio ove necessario;**
 - f) **capitolato informativo, se previsto.**

ALLEGATO I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44)

Articolo 21. Progetto esecutivo.

Comma 7

Nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, **il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica.**

Sono ammesse le **modifiche qualitative e quantitative**, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

L'art. 44 (appalto integrato) del D.Lgs. n. 36/2023 rispetta i principi della delega e le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato?

Nel testo del Consiglio di Stato restavano **escluse dall'appalto integrato**:

- tutte le opere **al di sotto di un certo importo** (da determinarsi) e tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- nel D. Lgs. n. 36/2023 l'appalto integrato è possibile per **tutte le opere di qualsiasi tipologia** (anche non complesse) e di **qualsiasi importo** con la sola esclusione delle opere di manutenzione ordinaria.

Il Consiglio di Stato, nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo, in merito al citato comma 1 dell'art. 44 aveva affermato “**In linea generale l'appalto integrato è vietato in ragione della disciplina contenuta nell'art. 59, comma 1, del d.lgs. 50/2016**” aggiungendo, poi, che la legge delega ha affidato al legislatore delegato il compito di individuare le “***ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori***”.

Art. 44. (Appalto integrato) e 225, comma 9, D. Lgs. 36/2023

IL REGIME TRANSITORIO

Nel caso di **progettazione di lavori** [art. 225, co. 9, del nuovo Codice]

*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'[articolo 229, comma 2](#), le disposizioni di cui all'[articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50](#) **continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso**. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia.*

Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'[articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50](#).

Ciò in quanto con il nuovo Codice è prevista la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, con una sostanziale liberalizzazione dell'appalto integrato complesso, anche quale conseguenza fisiologica della riduzione dei livelli progettuali.

ALERT: per i “procedimenti in corso” e, in particolare, nel caso di “Progettazione dei Lavori” l'avvio di una procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, **fino al 30 giugno p.v.**, dovrà tenere conto delle vigenti disposizioni sui contenuti progettuali di ciascun livello (art. 23 e dpr 207/2010, parte vigente) e, nella determinazione del corrispettivo a base di gara, del vigente DM Giustizia 2016 (fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa dedicata agli interventi PNRR e PNC che, come si dirà oltre, permane).

Art. 44. (Appalto integrato) e 225, comma 9, D. Lgs. 36/2023

IL REGIME TRANSITORIO

Nel caso in cui il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vada in approvazione entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 225, comma 9, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'indizione della gara nel mese di luglio 2023, dovrà comunque seguire la disciplina del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non quella del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36?

Le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici "entrano in vigore" il 1° aprile 2023 ma "acquistano efficacia" solo il 1° luglio 2023.

L'art. 225 del nuovo Codice prevede che molte delle nuove norme trovino applicazione soltanto con il 2024.

In questo modo il Legislatore ha temperato, con una tecnica legislativa mediana, gli opposti interessi, da un lato propensi allo slittamento dell'entrata in vigore e, dall'altro, finalizzati a garantire gli impegni temporali assunti dal PNRR in materia di riforma del settore.

Nel caso di specie, il regime transitorio previsto dall'art. 225 che al co. 9, introduce un meccanismo di reviviscenza del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per tutte quelle procedure di appalto integrato, ovvero di affidamento congiunto della progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera, i cui progetti siano stati approvati prima del 1.07.2023 data di acquisto di efficacia del nuovo codice.

Ove il progetto definitivo sia stato approvato entro il 30 giugno 2023, l'appalto integrato sarà indetto ai sensi del d. lgs. N. 50/2016.